

**Contratto di appalto per la
Fornitura di gadget personalizzati per Task Force di Giovanisì
CIG: B50B8D7BF5
CUP: D59I23000060003
Codice commessa: PROG/142**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**;

E

Gadget Firenze S.r.l., con sede legale a Firenze, in viale Giovanni Amendola n. 20, codice fiscale e partita IVA n° 05782960487, in persona della legale rappresentante, [omissis], di seguito denominata anche soltanto **"Affidataria"** o **"Operatore economico"** o, ancora, **"Esecutore"**;

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, il Direttore di FST, Francesco Palumbo, riveste il ruolo di RUP e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli articoli 15 e 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **"Codice"**). Direttore operativo per l'esecuzione del presente contratto è Elena Moraldi (recapito e-mail e telefono: sietepresente@giovanisi.it; 0554385574).
2. Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST (recapito e-mail: c.gennai@fst.it).

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto e termine per la consegna all'Affidataria

1. Il presente contratto (nel prosieguo denominato anche **"incarico"**) ha per oggetto una fornitura di 300 (trecento) felpe modello B&C Inspire Hooded, con stampa a 4 (quattro) colori, davanti, e stampa a 3 (tre) colori, sulla manica sinistra, personalizzate con grafica, loghi, testo e colori indicati dalla Committente.
2. Nell'esecuzione del presente incarico, l'Affidataria s'impegna a consegnare i materiali, nelle quantità e con le caratteristiche descritte nell'offerta allegata (Allegato A) al presente documento contrattuale, entro il termine del 30 gennaio prossimo, presso l'Ufficio Giovanisì, in piazza del Duomo n. 10, a Firenze.

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per la fornitura sopra descritta e la relativa consegna è pari a **€ 7.500,00 (euro settemila cinquecento/00) oltre IVA**.
2. Nell'esecuzione del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del **"Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"** (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per la fornitura degli oggetti sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per ciò che in quest'ultimo non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidataria che abbia determinato:
 - un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine per la consegna indicato *supra* all'articolo 2 comma 2 o ai termini temporali altrimenti concordati tra le Parti o indicati dal DEC e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento);

- l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in modo difforme rispetto alle previsioni del presente contratto;
 - una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata dell'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.
3. Nel caso in cui l'Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest'ultima potrà applicare:
- una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell'esecuzione e nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto e/o dell'Offerta formulata dall'Affidataria a quest'ultimo allegata;
 - una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria.
4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il ritardo e il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto correttamente adempiere. L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidataria, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.
9. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico dell'Affidataria tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 6 – Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
3. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
4. Vale la previsione dell'articolo 120 comma 9 del Codice.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporne all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura. A tal fine e per questi effetti, l'importo massimo dell'appalto è stimato nella misura di € 9.000,00 (euro novemila/00) oltre IVA.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente al RUP e all'Amministrazione, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica: sietepresente@giovanisi.it e amministrazione@fst.it;
- La fattura deve essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- L'Affidataria si impegna a emettere la propria fattura, per l'intero importo del proprio corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto o, comunque, al più tardi, entro la data dell'8 gennaio prossimo.
- La fattura emessa dall'Affidataria deve riportare nell'oggetto la descrizione della fornitura e i codici di seguito indicati:
Fornitura di gadget personalizzati per Task Force di Giovanisi
CIG: B50B8D7BF5
CUP: D59I23000060003
Codice commessa: PROG/142
- Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni d.f.f.m. e, comunque, dopo che FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **B50B8D7BF5**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 30 dicembre 2024

Per **Gadget Firenze S.r.l.**
La legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore